

# STUDIO LEGALE CERRI-BINI & GUALANDI

## AVVOCATI ASSOCIATI

40124 BOLOGNA - Via Marsili, 19 - Tel. / Fax 051/582964  
40059 MEDICINA - Via Cavallotti, 21 - Tel. 051/6970624 - Fax 051/6970625  
e-mail: info@avvocatiassociaticerribinigualandi.com

Avv. GIOVANNI CERRI

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Avv. STEFANO GUALANDI

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

Bologna 9 novembre 2017

Avv. CLARISSA CERRI

Dott.ssa VALENTINA VERSARI

Dott.ssa CATERINA CERRI

All'Onorevole

Consiglio dell'Ordine regionale

degli assistenti sociali OASER

BOLOGNA

### PARERE AS

### DIFFAMAZIONE WEB

Illustri Signori,

con riferimento alla richiesta di consulenza afferente la possibilità di proporre querela nei confronti di un soggetto che ha citato l'AS sulla pagina Facebook del Comune di            letto il contenuto del suddetto messaggio/post, esprimo le seguenti considerazioni.

Per vero il quesito non pare pertinente in senso generale ed astratto all'interesse della categoria attenendo, semmai, la sfera personale dell'AS. Ciò non di meno, per l'utilizzo del mezzo, sempre più diffuso per lo scambio di informazioni, anche personali, vale la pena trattare l'argomento poiché involge ormai il quotidiano dell'operato degli iscritti.

Si deve rilevare, con riferimento al caso specifico, che le espressioni utilizzate dall'autore del post, pur non particolarmente circostanziate, hanno carica offensiva e diffamatoria nello stigmatizzare l'operato dell'AS sollevando l'insinuazione di presunte prevaricazioni nell'esercizio di funzioni pubbliche verso soggetti più deboli.

Il mezzo usato è poi particolarmente insidioso ed integra l'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., come riconosciuto da attenta e massiccia giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. Sez. I n. 50/2017; Cass. Pen. Sez. I, n. 24431/2015; Cass. Pen. Sez. V n. 6785/2015; Cass. Pen. Sez. I n. 24431/2015 e numerosissime altre) dove si afferma che "la



*diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, "valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione".*

Ciò posto deve darsi conto che ricorrere ai social per ledere l'altrui reputazione può comportare fenomeni emulativi ed acritiche condivisioni che finiscono "per mettere alla gogna" un professionista ingenerando nella comunità il sentire diffuso di fenomeni di abuso di potere, potenzialmente suscettibili di imprevedibili *escalation*, anche pericolosi, qualora fossero idonei ad ingenerare un condiviso senso di rabbia e rancore verso determinate categorie di persone o professionisti.

Infatti nel messaggio incriminato, anzi nel coacervo dei due post, vengono in evidenza critiche abbastanza generiche all'operato dell'AS e, più gravemente, stigmatizzazioni sul *modus* di esercizio delle funzioni pubbliche, laddove si assume che queste possono portare taluni destinatari dell'operato dell'AS a mettere "in pratica soluzioni estreme". In modo altrettanto lesivo della reputazione dell'AS risulta il *post* quando viene ipotizzato che l'... abbia privilegiato alcune persone in danno di altre con utilizzo, peraltro, di espressioni di dileggio razziale consistenti nel fatto che viene affermato che egli fornirebbe aiuti economici (sia portatore di istanze di ausilio) "solo ai negri".

Reputo quindi vi siano i presupposti per presentare querela nei confronti dell'autore dei messaggi con il suggerimento di allegare all'atto una dichiarazione dell'Unione dei Comuni sulla elevata professionalità dell'AS con note sulla trasparenza del suo quotidiano agire scevra da favoritismi etc.



Indicherei poi quale sia stata la diffusione del post (era pubblico, privato, visibile solo agli amici etc.) e, quanto a quello rimosso, indicherei qualche testimone che ne abbia percepito la valenza offensiva.

Occorre poi interrogarsi sulla circostanza se la pubblicazione da parte di un utente sul proprio profilo "Facebook" di una affermazione lesiva dell'altrui reputazione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, connoti il delitto di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 l. n. 47/1948, ovvero altra aggravante.

La Cassazione esclude la prima soluzione in quanto ritiene che *"... le peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l'inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca 'facebook' nella tipologia di 'qualsiasi altro mezzo di pubblicità' che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., il codificatore ha giustapposto a quella del 'mezzo della stampa'"* (Cfr. Cass., Sez. 5, sent. N. 4873/2017).

La Corte, nell'escludere che ricorra l'aggravante del mezzo della stampa, si sofferma sul fatto che la particolare natura del social network *Facebook* - quale *"... servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema"* - determina la sua non riconducibilità al concetto di stampa, sulla base dei principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite del 2015 (Sez. Un., 29 gennaio 2015, dep. il 17 luglio 2015, n. 31022).

Dopo aver affermato un'interpretazione evolutiva del termine "stampa" in modo da estendere anche alle testate giornalistiche on-line le garanzie di rango costituzionale ed ordinario assicurate ai tradizionali stampati in formato cartaceo, le Sezioni Unite avevano in quell'occasione precisato che **non possono rientrare nel concetto** in questione *"...i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog,*

*Fusi*

*newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa”.*

Si è reso necessario trattare se, nel caso di specie, ricorra o meno la forma aggravata del delitto di diffamazione a mezzo stampa, poiché nella negativa deve darsi conto che il “sistema penale”, ad evitare che la macchina della giustizia si inceppi, ha costruito normativamente la possibilità di definire numerosi procedimenti con il paradigma della minima offensività delle condotte.

Invero con l’art. 131-*bis* c.p. (con la modifica ad opera del decreto legislativo n. 28/2015), da intendersi come norma riduttiva della punibilità, il legislatore ha previsto che un fatto tipico, antigiuridico e colpevole (ma tale da presentare un quantum di lesività di consistenza modestissima) sfugga alla risposta sanzionatoria penale, perché non proporzionata a quel grado di offesa e dunque non giustificata: viene così in rilievo la cosiddetta “concezione gradualistica” del reato, non solo in senso quantitativo (come già autorizzavano a ritenere le previsioni analoghe all’art. 62 c.p., comma 4, ma altresì in senso qualitativo, sul piano di una valutazione complessiva del disvalore da ricollegare alla condotta ed all’evento cagionato.

L’art. 131-*bis* allora presiede ad una funzione che sul piano sostanziale è da definirsi riduttiva, non consentendo che la sanzione penale operi in ordine a condotte che sarebbero - e rimangono - tipiche. In altri termini, la norma in esame, ove correlata a tutte le disposizioni di legge che ne rendano possibile l’applicazione in ragione delle previsioni sanzionatorie edittali, ne viene a tracciare - in punto di tipicità - una linea di confine inferiore, che la dottrina ha già avuto modo di definire quale «limite tacito della norma penale».

Non deve poi essere dimenticato che l’indagato/imputato di diffamazione può ricorrere all’*exceptio veritatis* ex art. 596 c.p., che consiste nella possibilità di provare la verità del fatto qualora la persona offesa sia un pubblico ufficiale e la condotta si riferisca all’esercizio delle sue funzioni, ed ecco perché, ad evitare che l’indagato/imputato possa ricorrere alla causa di

 4

non punibilità, ho sopra segnalato l'opportunità di una "copertura" sull'agire dell'AS da parte dell'Unione dei Comuni.

Per completezza di esposizione si deve trattare quale sia la sorte di utenti della "bacheca" che si limitino, alla acritica condivisione di un messaggio pur intrinsecamente offensivo, che ben potrebbe essere ricondotto a "fake news".

In modo tranchant per i giudici di legittimità, non è responsabile di diffamazione aggravata l'utente che si limiti a commentare, senza l'uso di espressioni offensive, un post diffamatorio di altri in una discussione telematica su Facebook. Diversamente opinando, precisa la Suprema Corte, si attribuirebbero *"all'art. 595 c.p. contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e si finirebbe per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost."* (Cass. pen. Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 3981).

Tanto dovevo ad evasione del parere richiesto e mi dichiaro a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti e frattanto porgo i migliori saluti.

**Giovanni Cerri avvocato**

